



**UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA MAGHERO TORRE D'ARESE**  
**PROVINCIA DI PAVIA**



# **REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE (N.C.C.) MEDIANTE AUTOVETTURA**

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 17 del 24/07/2026

## SOMMARIO

|                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>                                           | <b>4</b>  |
| Art. 1 - Ambito di applicazione del provvedimento .....                                 | 4         |
| Art. 2 - Osservanza degli altri regolamenti comunali .....                              | 4         |
| Art. 3 - Definizioni.....                                                               | 4         |
| Art. 4 - Titolarità dell'autorizzazione e figure giuridiche di gestione .....           | 5         |
| Art. 5 - Determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili.....               | 5         |
| Art. 6 - Registro dell'Unione per le attività di N.C.C .....                            | 6         |
| Art. 7 - Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza .....                   | 6         |
| <b>TITOLO II - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI.....</b>                                     | <b>8</b>  |
| Art. 8 - Tipo e caratteristiche delle autovetture .....                                 | 8         |
| <b>TITOLO III - CRITERI DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI .....</b>                      | <b>9</b>  |
| Art. 9 - Modalità di assegnazione delle autorizzazioni.....                             | 9         |
| Art. 10 - Contenuti obbligatori del bando .....                                         | 9         |
| Art. 11 - Commissione di concorso.....                                                  | 9         |
| Art. 12 - Requisiti per la partecipazione al concorso .....                             | 9         |
| Art. 13 - Titoli di priorità e punteggi di valutazione.....                             | 10        |
| Art. 14 - Istanza di partecipazione al concorso .....                                   | 11        |
| Art. 15 - Svolgimento del concorso e rilascio dell'autorizzazione .....                 | 12        |
| Art. 16 - Termine per l'inizio dell'attività e validità del titolo .....                | 12        |
| Art. 17 - Rinunce .....                                                                 | 13        |
| <b>TITOLO IV - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO.....</b> | <b>14</b> |
| Art. 18 - Criteri generali e stazionamento dei veicoli .....                            | 14        |
| Art. 19 - Documentazione obbligatoria a bordo.....                                      | 14        |
| Art. 20 - Manutenzione, decoro e verifiche tecniche dei veicoli.....                    | 14        |
| Art. 21 - Sostituzione del veicolo di servizio .....                                    | 15        |
| <b>TITOLO V - REGOLE DI COMPORTAMENTO, DIRITTI E TARIFFE .....</b>                      | <b>16</b> |
| Art. 22 - Collaboratori, dipendenti e sostituzione alla guida.....                      | 16        |
| Art. 23 - Obblighi e divieti del conducente in servizio .....                           | 16        |
| Art. 24 - Obblighi e divieti per gli utenti del servizio .....                          | 16        |
| Art. 25 - Accessibilità e trasporto di persone con disabilità .....                     | 17        |

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Art. 26 - Trasporto di bagagli e animali domestici.....                           | 17        |
| Art. 27 - Gestione delle interruzioni del trasporto.....                          | 17        |
| Art. 28 - Determinazione delle tariffe e condizioni economiche.....               | 17        |
| Art. 29 - Servizi ordinati dalla Forza Pubblica e soccorso .....                  | 18        |
| <b>TITOLO VI - TRASFERIMENTO E MODIFICA DELLE AUTORIZZAZIONI.....</b>             | <b>19</b> |
| Art. 30 - Trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi (Subingresso) ..... | 19        |
| Art. 31 - Trasferimento dell'autorizzazione <i>mortis causa</i> .....             | 19        |
| Art. 32 - Sostituzione dell'autovettura e della rimessa di servizio .....         | 20        |
| <b>TITOLO VII - SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA E CESSAZIONE .....</b>             | <b>21</b> |
| Art. 33 - Sospensione dell'autorizzazione.....                                    | 21        |
| Art. 34 - Revoca dell'autorizzazione.....                                         | 21        |
| Art. 35 - Decadenza dell'autorizzazione .....                                     | 22        |
| Art. 36 - Cessazione volontaria dell'attività.....                                | 22        |
| <b>TITOLO VIII - VIGILANZA .....</b>                                              | <b>23</b> |
| Art. 37 - Organi di vigilanza e controllo .....                                   | 23        |
| Art. 38 - Istituto della diffida amministrativa.....                              | 23        |
| Art. 39 - Sanzioni amministrative pecuniarie.....                                 | 23        |
| Art. 40 - Procedimento sanzionatorio ed esecuzione .....                          | 24        |
| <b>TITOLO IX - NORME FINALI .....</b>                                             | <b>25</b> |
| Art. 41 - Tutela dei dati personali (Privacy).....                                | 25        |
| Art. 42 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie .....                      | 25        |
| Art. 43 - Consegna del testo ai titolari .....                                    | 25        |

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Ambito di applicazione del provvedimento

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative dell'Unione dei Comuni Lombarda Maghero-Torre d'Arese relative al servizio pubblico non di linea di noleggio da rimessa con conducente (N.C.C.), esercitato per il trasporto collettivo o individuale di persone con l'impiego di autoveicoli fino a nove posti a sedere, compreso quello del conducente.
2. La presente disciplina è emanata in conformità alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e al Titolo II, Capo II della Legge Regionale Lombardia 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti in Lombardia) e la Legge Regionale 29 gennaio 2026, n. 2.
3. Le presenti norme fissano i limiti, i requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura, nonché le modalità operative e di vigilanza per lo svolgimento delle attività nel territorio dell'Unione.
4. Le disposizioni di questo regolamento non si applicano:
  - o Allo svolgimento delle attività di trasporto di malati o feriti mediante ambulanze o autolettighe;
  - o Al servizio di trasporto funebre;
  - o Al servizio di noleggio svolto con veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente (autobus), attività soggetta alla specifica disciplina della Legge 11 agosto 2003, n. 218 e alle relative disposizioni regionali di attuazione.

### Art. 2 - Osservanza degli altri regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo agli operatori del servizio di osservare tutte le disposizioni contenute nei regolamenti vigenti nei Comuni membri dell'Unione, con particolare riferimento alle norme di polizia urbana, di polizia locale, alle norme igienico-sanitarie e alle discipline di tutela ambientale e della circolazione stradale nelle aree protette o a traffico limitato.

### Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, le definizioni dei termini utilizzati hanno il seguente significato:
  - o **L. 21/1992:** Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).
  - o **L.R. 6/2012:** Legge Regionale Lombardia 4 aprile 2012, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni (Disciplina del settore dei trasporti in Lombardia).
  - o **L.R. 2/2026:** Legge Regionale Lombardia 29 gennaio 2026, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni (Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti))
  - o **Regolamento:** L'insieme delle disposizioni e delle norme contenute nel presente testo.
  - o **Servizio di noleggio con conducente (N.C.C.):** Autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone, svolgendo una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea. Il servizio si rivolge a un'utenza specifica che avanza apposita richiesta di prenotazione per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio presso la sede o la rimessa dell'impresa, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici o telematici. Il servizio si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.
  - o **Autovettura:** Veicolo destinato al trasporto di persone avente al massimo nove posti a sedere, compreso quello del conducente, così come definito dall'art. 47, comma 2, lett. b (categoria M1) e dall'art. 54, comma 1, lett. a del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada).
  - o **Ruolo conducenti:** Il Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura (C.C.I.A.A.) ai sensi dell'art. 6 della L. 21/1992 e della normativa regionale lombarda.

- **Commissione autonoleggio:** La Commissione consultiva dell'Unione prevista dall'art. 4, comma 4 della L. 21/1992 e disciplinata dal successivo articolo 6 del presente regolamento.
- **Ufficio competente:** La struttura o il servizio dell'Unione a cui lo Statuto o i regolamenti interni assegnano la competenza gestionale e amministrativa relativa al servizio di noleggio con conducente, individuato nell'Ufficio SUAP, afferente al Servizio Tecnico-Vigilanza.
- **Responsabile del servizio:** Il soggetto competente, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e del vigente regolamento dell'Unione per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, incaricato del rilascio, della validazione, della sospensione, della revoca e della decadenza delle autorizzazioni, nonché dell'emanazione dei provvedimenti sanzionatori e di ogni altro atto previsto dalla legge. Tale figura è individuata nel Responsabile dell'Ufficio SUAP. Qualora le competenze gestionali venissero diversamente assegnate dall'Amministrazione, le modificazioni si intenderanno automaticamente recepite nel presente testo.

#### **Art. 4 - Titolarità dell'autorizzazione e figure giuridiche di gestione**

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato al preventivo rilascio di apposita autorizzazione amministrativa in capo al richiedente da parte del Responsabile del Servizio. L'autorizzazione è riferita a un singolo veicolo e consente l'immatricolazione di una sola autovettura per volta per lo svolgimento del servizio.
2. L'autorizzazione è rilasciata a una persona fisica iscritta nella specifica sezione per conducenti di autovetture del Ruolo Conducenti tenuto dalla C.C.I.A.A. competente.
3. Al fine del libero esercizio della propria attività, i titolari di autorizzazione N.C.C. possono gestire il servizio secondo una delle seguenti figure giuridiche previste dall'art. 7 della L. 21/1992:
  - Iscrivendosi, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'Albo delle Imprese Artigiane previsto dall'art. 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443;
  - Associarsi in cooperative di produzione e lavoro (a proprietà collettiva) o in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
  - Associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme consortili previste dalla legge;
  - Operare in qualità di imprenditori privati che svolgono l'attività in forma di ditta individuale o societaria commerciale, esercitando esclusivamente il servizio di noleggio con conducente in modo stabile.
4. Nelle ipotesi di cooperativa, consorzio o società di cui al comma 3, è consentito al titolare conferire l'autorizzazione all'organismo collettivo del quale fa parte, mantenendone la nuda titolarità. In caso di recesso, decadenza o esclusione del soggetto conferente dall'organismo medesimo, l'autorizzazione rientra immediatamente nella piena disponibilità del socio conferente. In caso di recesso spontaneo del socio, l'autorizzazione non potrà essere nuovamente trasferita o conferita ad altri organismi se non sia trascorso almeno un anno dalla data del recesso.
5. Non è ammesso in capo a un medesimo soggetto il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. con la licenza per l'esercizio del servizio di Taxi, anche se rilasciata da un Comune diverso. È invece ammesso il cumulo in capo a un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, anche rilasciate da Comuni diversi, a condizione che il titolare assicuri che il servizio sia effettivamente garantito e svolto per ciascuno dei titoli posseduti, nel rispetto degli obblighi di rimessa stabiliti dalla legge.

#### **Art. 5 - Determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili**

1. Il numero massimo delle autorizzazioni d'esercizio rilasciabili per lo svolgimento del servizio di N.C.C. nell'ambito del territorio dell'Unione è stabilito in conformità alla pianificazione e ai criteri regionali e provinciali in materia di contingente.
2. In virtù della pianificazione territoriale e della ripartizione del contingente, il limite complessivo dell'Ente è fissato dalla Provincia di Pavia in **totale n. 3 licenze**, così ripartite per singolo Comune membro:
  - **Comune di Maghero:** n. 2 licenze;

- **Comune di Torre d'Arese:** n. 1 licenza.
- 3. I pubblici concorsi per titoli (o per titoli ed esami) verranno indetti dall'Unione esclusivamente per l'assegnazione delle licenze che si rendessero vacanti o disponibili, come risultanti dalla differenza tra il numero di titoli già rilasciati in esercizio e il contingente massimo sopra indicato, ovvero in caso di futuri aumenti del contingente deliberati dagli organi competenti.
- 4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Responsabile del Servizio provvede a comunicare alla Provincia di Pavia e agli uffici regionali competenti il numero delle autorizzazioni rilasciate, quelle effettivamente attive e quelle rimaste disponibili o vacanti sul territorio dell'Unione.

#### **Art. 6 - Registro dell'Unione per le attività di N.C.C.**

1. Presso l'Ufficio competente dell'Unione è istituito e conservato il Registro delle autorizzazioni relative al servizio di noleggio con conducente. La tenuta di tale registro ha lo scopo di consentire l'efficace applicazione del regolamento, il monitoraggio amministrativo e il controllo ispettivo da parte degli organi di vigilanza sull'esercizio dell'attività.
2. Il registro è costantemente aggiornato e può essere gestito tramite sistemi informatici, elettronici o a fogli mobili, purché sia possibile rilevare in ogni momento sia lo stato di fatto attuale sia la cronologia di tutte le variazioni intervenute nel tempo.
3. Per ciascuna autorizzazione rilasciata o conferita, nel registro devono essere tassativamente annotati i seguenti elementi:
  - Il numero progressivo dell'autorizzazione e la data del provvedimento di rilascio o di subingresso;
  - Le generalità complete, i dati fiscali e i recapiti del titolare dell'attività o del legale rappresentante in caso di società;
  - Gli estremi dell'iscrizione al Ruolo Conducenti della C.C.I.A.A. del titolare e di tutti i conducenti addetti alla guida dei mezzi;
  - L'esatta ubicazione e l'indirizzo della rimessa utilizzata per lo stazionamento del veicolo;
  - La marca, il modello, la targa di circolazione, il numero di telaio e le caratteristiche ambientali o di accessibilità del veicolo adibito al servizio;
  - L'annotazione di tutte le variazioni successive, quali trasferimenti per atto tra vivi o *mortis causa*, modifiche di sede o rimessa, sostituzioni di veicoli, periodi di sospensione temporanea del servizio, nonché i provvedimenti disciplinari adottati e le violazioni accertate a carico dell'impresa.
4. Al fine di consentire il tempestivo aggiornamento del registro, i titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di fornire all'Ufficio, mediante apposita modulistica predisposta dall'Ente, tutte le informazioni e i documenti relativi a qualunque variazione delle caratteristiche dell'esercizio entro i termini stabiliti dal presente regolamento.

#### **Art. 7 - Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza**

1. In caso di apertura della liquidazione giudiziale, di ammissione a procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, o di analoghe procedure concorsuali a carico di un'impresa d'autoservizi titolare di autorizzazione N.C.C., il curatore, il commissario giudiziale o il liquidatore nominato dall'autorità giudiziaria ha l'obbligo di provvedere all'immediato deposito formale del titolo autorizzativo presso l'Ufficio competente dell'Unione.
2. L'Ufficio rilascia agli organi della procedura un documento scritto che attesta l'avvenuto deposito. Tale deposito conserva validità per il periodo di tempo indicato dalla procedura e comunque fino all'adozione dei provvedimenti definitivi sull'impresa da parte degli organi giudiziari preposti.
3. Nel caso in cui il Tribunale o il Giudice Delegato disponga la prosecuzione delle attività aziendali (esercizio provvisorio), il curatore o il professionista incaricato è tenuto a produrre tempestivamente all'Ufficio copia del provvedimento autorizzativo, richiedendo contestualmente la restituzione dell'autorizzazione per la ripresa del servizio. Qualora la procedura intenda preporre un istitutore o un soggetto terzo alla gestione tecnica dell'attività di trasporto, deve indicarne le generalità e dimostrare il possesso in capo a quest'ultimo dell'iscrizione al Ruolo Conducenti e dei requisiti professionali e di onorabilità prescritti.

4. In caso di interruzione, cessazione o revoca della prosecuzione dell'attività disposta dal Tribunale, il curatore o il liquidatore deve darne immediata comunicazione scritta al Responsabile del Servizio entro i due giorni successivi e provvedere nuovamente al deposito dell'autorizzazione.
5. Qualora l'azienda o il relativo ramo d'azienda comprendente l'avviamento del servizio N.C.C. venga definitivamente ceduta a terzi nell'ambito della liquidazione giudiziale o di altra procedura di regolazione della crisi, dietro autorizzazione degli organi giudiziari competenti, si applicano le medesime norme e verifiche previste dal presente regolamento in materia di trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi (subingresso). In caso di definitiva cessazione dell'impresa senza cessione dell'attività a terzi, l'autorizzazione si intende definitivamente revocata e rientra nella disponibilità del contingente dell'Ente.
6. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai casi di sequestro giudiziario dei beni aziendali, del veicolo immatricolato per il servizio, o di applicazione di misure cautelari e protettive previste dal Codice della Crisi.

## TITOLO II - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

### Art. 8 - Tipo e caratteristiche delle autovetture

1. Per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente sono ammessi esclusivamente veicoli della categoria internazionale M1 (autovetture), destinate al trasporto di persone e aventi al massimo nove posti a sedere, compreso quello del conducente, in possesso di regolare omologazione rilasciata dalla Motorizzazione Civile.
2. Le autovetture adibite al servizio devono essere munite di almeno quattro portiere laterali, oltre al portello posteriore per l'accesso al vano bagagli.
3. Al fine di garantire l'accessibilità universale, tutti i veicoli di nuova immatricolazione inseriti in servizio devono essere dotati di un vano portabagagli di ampiezza e conformazione tali da consentire l'alloggiamento e il trasporto di almeno una carrozzina ortopedica a spinta manuale, pieghevole, per persone con disabilità.
4. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere tassativamente muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi tecnologici aggiornati per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, in piena conformità alle normative comunitarie e nazionali vigenti.
5. Per l'intera durata del servizio, le autovetture devono obbligatoriamente esporre i seguenti contrassegni identificativi di riconoscimento:
  - **Contrassegno interno ed esterno:** All'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore deve essere applicato un contrassegno ben visibile recante la scritta "Noleggio", affiancata dallo stemma dell'Unione o del Comune assegnatario della licenza;
  - **Targa metallica posteriore:** Nella parte posteriore del veicolo, in posizione adiacente alla targa di circolazione, deve essere fissata in modo stabile e inamovibile una targa metallica che riporti la dicitura "N.C.C.", lo stemma dell'Unione/Comune e il numero progressivo dell'autorizzazione d'esercizio assegnata.
6. L'acquisto, l'installazione e la manutenzione dei contrassegni e della targa metallica sono a totale carico del titolare dell'autorizzazione, secondo i modelli e le caratteristiche tecniche definite dall'Ufficio competente all'atto del rilascio del titolo.



## **TITOLO III - CRITERI DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

### **Art. 9 - Modalità di assegnazione delle autorizzazioni**

1. Le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dall'Unione esclusivamente a seguito di bando di pubblico concorso, garantendo la trasparenza e l'imparzialità delle procedure di selezione.
2. Il concorso pubblico è indetto con apposita determinazione del Responsabile del Servizio entro il termine di 60 giorni dal momento in cui una o più licenze si rendano vacanti a seguito di rinuncia definitiva, decadenza, revoca del precedente titolare, oppure in caso di incremento del contingente numerico territoriale complessivo deliberato dagli organi competenti.
3. Il bando di concorso deve essere pubblicato all'Albo Pretorio online dell'Unione e dei Comuni membri, sul sito internet istituzionale dell'Ente e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) per un periodo minimo di 30 giorni consecutivi, termine entro il quale devono essere presentate le istanze di partecipazione.
4. Qualora il bando di concorso preveda l'assegnazione di più di una autorizzazione contemporaneamente, ciascun candidato può concorrere per l'assegnazione di una sola delle licenze messe a bando.

### **Art. 10 - Contenuti obbligatori del bando**

1. Il bando di concorso predisposto dall'Ufficio e approvato dal Responsabile del Servizio deve contenere, a pena di nullità della procedura, i seguenti elementi minimi essenziali:
  - L'indicazione esatta del numero delle autorizzazioni da rilasciare e la relativa assegnazione territoriale per singolo Comune (Maghero o Torre d'Arese);
  - L'elencazione analitica dei requisiti morali, professionali e soggettivi richiesti per l'ammissione alla procedura concorsuale;
  - L'elenco dettagliato dei titoli di priorità e di preferenza oggetto di valutazione, con la specifica dei punteggi attribuiti a ciascuno di essi;
  - I criteri tecnici di valutazione dei titoli e le modalità di gestione dei casi di parità di punteggio;
  - Il termine perentorio e le modalità telematiche stabilite per la presentazione delle istanze;
  - Lo schema di domanda ufficiale da utilizzare per la partecipazione, completo dei modelli per le dichiarazioni sostitutive;
  - Le modalità di svolgimento dell'istruttoria, di pubblicazione della graduatoria e le condizioni per il formale rilascio dell'autorizzazione.

### **Art. 11 - Commissione di concorso**

1. Per l'espletamento delle procedure concorsuali e la valutazione delle istanze pervenute, la Giunta dell'Unione provvede alla nomina di un'apposita Commissione di Concorso, che risulta così composta:
  - Dal Responsabile del Servizio competente (o da un suo delegato), in qualità di Presidente;
  - Dal Segretario Generale dell'Unione (o da un funzionario con funzioni vicarie);
  - Da un esperto nella normativa di settore.
2. Le funzioni di segreteria e di verbalizzazione delle sedute sono svolte da un dipendente dell'Ufficio competente appositamente designato dal Presidente.
3. Le sedute della Commissione di Concorso sono valide esclusivamente qualora sia garantita la presenza fisica o telematica di tutti i suoi componenti ordinari, pena la nullità assoluta delle operazioni effettuate, delle valutazioni espresse e dei verbali redatti.
4. La Commissione di Concorso provvede a verificare la regolarità formale delle domande, accerta il possesso dei requisiti di ammissione, valuta i titoli di priorità presentati dai candidati attribuendo i relativi punteggi ed elabora la graduatoria di merito da trasmettere agli uffici competenti.

### **Art. 12 - Requisiti per la partecipazione al concorso**

1. Per essere ammessi al concorso pubblico, i candidati devono possedere, alla data di pubblicazione del bando di concorso, i seguenti requisiti obbligatori:
  - cittadinanza italiana, UE o altro Stato ammesso;

- maggiore età;
  - assenza di condanne penali o procedimenti ostativi;
  - essere proprietario o usufruttuario o comunque avere la disponibilità esclusiva a titolo di locazione finanziaria o di noleggio a lungo termine, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione del veicolo (autovettura) da adibire al servizio NCC;
  - avere la disponibilità, o conseguirla entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione NCC, in base a un regolare e valido titolo giuridico, di una rimessa sita nel territorio comunale di Copiano idonea allo stazionamento del veicolo NCC, che sia conforme con le normative urbanistico/edilizie/catastali e delle destinazioni d'uso, nonché dal punto di vista igienico/sanitario e di prevenzione incendi;
  - possesso della patente di guida B prevista per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada. Nel caso in cui il candidato non sia cittadino italiano, si applicano le disposizioni di cui all'art.136 del Codice della Strada, relative alla conversione di patenti di guida rilasciate da Stati Esteri e da Stati membri della Comunità Economica Europea;
  - possesso di certificato di abilitazione professionale (CAP/KB) rilasciato dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri, uffici della motorizzazione (D.Lgs. 285/1992 art.116 – commi 8 e 9).
  - non essere stato titolare di licenza taxi, anche rilasciata da amministrazione comunale diversa, per la quale sia intervenuto, nel quinquennio precedente alla scadenza del termine per presentare la domanda di partecipazione al presente bando pubblico, provvedimento definitivo di decadenza o di revoca del titolo;
  - non essere stato titolare di autorizzazione NCC, anche rilasciata da amministrazione comunale diversa, per la quale sia intervenuto, nel quinquennio precedente alla scadenza del termine per presentare la domanda di partecipazione al presente bando pubblico, provvedimento definitivo di decadenza o di revoca del titolo;
  - nel caso l'aspirante/partecipante abbia in precedenza trasferito a terzi una licenza taxi o un'autorizzazione NCC di cui è stato titolare, sono passati almeno 5 anni da quando si è avuto il trasferimento, debitamente comprovato con data certa mediante atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata da notaio, nel rispetto degli artt. 2556 c.c. e 9, comma 3, Legge 21/1992, considerando come termine del quinquennio la data di scadenza entro cui presentare la domanda di partecipazione al presente bando pubblico;
  - nel caso il soggetto che partecipa al presente bando sia una società/organismo societario regolarmente autorizzato allo svolgimento dell'attività di noleggio con conducente mediante autobus da rimessa ai sensi del D.Lgs. 218/2003, è ammessa a partecipare al presente concorso una persona fisica facente parte a qualunque titolo della società, che sia in possesso di tutti i requisiti morali e professionali, debitamente autorizzata dall'organo deliberativo della società (ad esempio Consiglio di Amministrazione, Assemblea dei soci) secondo quanto previsto dal relativo statuto/atto costitutivo (art. 2, comma 4, D. Lgs. 218/2003);
  - al momento dell'effettivo rilascio dell'autorizzazione NCC non essere titolare contemporaneamente di altra autorizzazione o concessione amministrativa che riguarda l'esercizio di attività economiche e, comunque, non svolgere con carattere di continuità e professionalità altra attività.
2. Sono causa di esclusione dalla partecipazione:
- essere sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dal Codice di Procedura Penale;
  - aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente a due anni per delitti non colposi;
  - essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
  - avere in corso procedimenti per la dichiarazione di fallimento o per altre procedure concorsuali;
  - trovarsi in una delle situazioni previste dagli artt. 11 e 92 R.D. 18.06.1931, n. 773 - T.U.L.P.S.;
  - essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione, sia da parte dell'Ente che da parte di altri Comuni;
  - aver ceduto, nel quinquennio precedente alla presentazione della domanda, una licenza o autorizzazione, rilasciata sia dal Comune di Copiano sia da altro Comune;

## **Art. 13 - Titoli di priorità e punteggi di valutazione**

1. Ai fini della formazione della graduatoria di merito per l'assegnazione delle licenze disponibili, la Commissione di Concorso valuta i titoli di priorità effettivamente posseduti dai candidati alla data di scadenza del bando, attribuendo i punteggi secondo i seguenti criteri:
  - 0,5 punti (fino ad un massimo di 2 punti) ogni 6 mesi completati di esercizio del servizio di taxi quale sostituto alla guida del titolare o l'essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente documentati con i contratti previsti dall'art. 10 della Legge 15.1.1992 n. 21 e ss.mm.ii.;
  - 2 punti per l'impegno all'utilizzo di un veicolo appositamente allestito per il trasporto di persone con disabilità;
  - 2 punti in caso di impegno all'utilizzo di un veicolo a completa trazione elettrica oppure ibrida con emissione di CO<sub>2</sub> ≤ 50 g/km (come risultante alla voce V7 del libretto di circolazione);
  - da 2 a 4 punti per la composizione del nucleo familiare (il punteggio sarà attribuito dalla Commissione in considerazione del numero dei componenti del nucleo, della presenza di figli minori, familiari a carico e/o persone con disabilità); nessun punteggio sarà attribuito in caso di nucleo monocomponente o di coppia senza figli;
  - 1 punto per il possesso di titolo di studio, corsi specifici, abilitazioni professionali esperti di turismo lingue straniere (il punteggio sarà attribuito dalla Commissione in considerazione della attinenza del titolo/abilitazione/corso all'ambito del turismo);
  - 2 punti per possesso di certificato di frequenza al corso di primo soccorso;
  - 2 punti per possesso di patentino per l'utilizzo del defibrillatore DAE – BLSD (*Basic life support defibrillation*);
  - 1 punto per possesso di attestato di frequenza al corso di addetto alla prevenzione incendi;
  - 0,5 punti per possesso di attestato rilasciato da Ente certificato di conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B2.
2. Il punteggio definitivo di ciascun partecipante è determinato dalla sommatoria algebrica dei punti attribuiti per i singoli titoli posseduti.
3. In caso di parità assoluta di punteggio complessivo tra due o più candidati in posizione utile per l'assegnazione, il posto superiore in graduatoria viene attribuito mediante sorteggio pubblico, da svolgersi alla presenza dei candidati interessati.

#### **Art. 14 - Istanza di partecipazione al concorso**

1. La domanda di ammissione al concorso pubblico deve essere redatta in conformità allo schema allegato al bando, compilata in ogni sua parte e trasmessa all'Ufficio Protocollo dell'Unione esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo istituzionale indicato, entro i termini perentori stabiliti.
2. Nell'istanza il candidato deve dichiarare sotto la propria personale responsabilità, a pena di esclusione immediata dalla procedura:
  - Le proprie generalità complete, il codice fiscale, il luogo e la data di nascita e l'esatta residenza anagrafica;
  - Nel caso in cui si concorra in veste di legale rappresentante di una società o ente collettivo, tutti gli elementi identificativi della persona giuridica (denominazione sociale, sede legale, partita IVA e codice fiscale dell'ente);
  - L'indirizzo PEC eletto ai fini della ricezione di tutte le comunicazioni ufficiali relative al concorso;
  - Gli estremi di iscrizione al Ruolo Conducenti e al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. (ovvero all'Albo delle Imprese Artigiane);
  - La dichiarazione esplicita circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione indicati all'Art. 12 e dei titoli di priorità di cui all'Art. 13;
  - L'indicazione della disponibilità, a titolo di proprietà o di leasing finanziario, di un'autovettura idonea da adibire al servizio, con i relativi dati identificativi (marca, modello, telaio). In alternativa, l'impegno formale all'acquisizione del veicolo prima dell'effettivo avvio del servizio in caso di assegnazione;
  - L'esatta ubicazione della rimessa situata all'interno del territorio del Comune dell'Unione per il quale viene richiesta la licenza (Maghero o Torre d'Arese), con la dichiarazione di conformità della stessa alle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza

- antincendio. In alternativa, l'impegno formale all'acquisizione della disponibilità giuridica della rimessa nel territorio comunale prima dell'avvio del servizio in caso di aggiudicazione;
- Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
3. Il candidato può attestare il possesso dei requisiti e dei titoli mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora l'interessato si sia avvalso dell'autocertificazione, l'Ufficio provvede a effettuare gli accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese prima dell'approvazione finale.

#### **Art. 15 - Svolgimento del concorso e rilascio dell'autorizzazione**

1. La Commissione di Concorso si riunisce entro 15 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande per verificare la regolarità formale delle istanze, accertare i requisiti di ammissione e procedere alla valutazione dei titoli, assegnando i relativi punteggi.
2. Entro i successivi 15 giorni dalla prima convocazione, la Commissione redige la graduatoria provvisoria dei candidati ammessi, la quale viene trasmessa al Responsabile del Servizio per l'approvazione con proprio provvedimento formale.
3. La graduatoria viene pubblicata all'Albo Pretorio online dell'Unione e sul sito istituzionale per 15 giorni consecutivi, e ne viene data formale comunicazione a tutti i partecipanti all'indirizzo PEC indicato. Per i candidati esclusi, la nota deve indicare espressamente i motivi tecnici dell'esclusione.
4. Entro il termine di pubblicazione dei 15 giorni di cui al comma 3, possono essere presentate osservazioni.
5. Entro i successivi 15 dallo scadere del termine di cui al comma 3, la Commissione esamina le osservazioni e invia la graduatoria definitiva agli uffici per l'approvazione.
6. Ai candidati classificati in posizione utile per l'assegnazione, l'Ufficio invia una formale comunicazione richiedendo la presentazione, entro un termine perentorio assegnato a pena di decadenza, della seguente documentazione integrativa atta a comprovare le dichiarazioni rese:
  - Documentazione comprovante la piena disponibilità giuridica dell'autovettura (carta di circolazione aggiornata o contratto di leasing) e della rimessa sita nel territorio comunale di assegnazione (titolo di proprietà o contratto di locazione registrato);
  - Copia della polizza assicurativa stipulata con massimali adeguati a coprire la responsabilità civile verso terzi e verso le persone e le cose trasportate;
  - Certificato medico di idoneità rilasciato dalle autorità sanitarie ed estratto del Ruolo Conducenti.
7. Ricevuta la documentazione e verificatane la regolarità, l'Ufficio dispone un sopralluogo tecnico sul veicolo e sulla rimessa per accertare la piena rispondenza ai requisiti previsti dall'Art. 8 e dalle leggi vigenti. All'esito positivo del sopralluogo, il Responsabile del Servizio rilascia e consegna formalmente al candidato l'autorizzazione d'esercizio.
8. Qualora un candidato assegnatario non fornisca la documentazione nei termini o non superi le verifiche tecniche, l'Ufficio comunica l'esito negativo dell'istruttoria, dichiara la decadenza dal diritto e procede all'assegnazione della licenza a favore del candidato classificatosi nella posizione immediatamente successiva in graduatoria, procedendo in questo modo fino all'esaurimento della stessa. La graduatoria conserva validità per un anno dalla data di approvazione per la copertura di eventuali posti che si rendessero vacanti.

#### **Art. 16 - Termine per l'inizio dell'attività e validità del titolo**

1. A seguito del rilascio definitivo dell'autorizzazione, il titolare ha l'obbligo tassativo di avviare l'effettivo svolgimento del servizio entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di consegna del titolo, provvedendo contestualmente all'attivazione dell'impresa presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.
2. Il termine di 60 giorni può essere prorogato dal Responsabile del Servizio, per una sola volta e per un periodo massimo di ulteriori 60 giorni, esclusivamente dietro istanza scritta e motivata dell'interessato che dimostri la sussistenza di cause di forza maggiore o impedimenti oggettivi, gravi e motivati, a lui non imputabili.
3. L'Ufficio vigila sul rispetto dei termini di avvio richiedendo idonea documentazione fiscale e di esercizio; il mancato avvio del servizio entro i termini stabiliti comporta la decadenza automatica del titolo.

4. L'autorizzazione d'esercizio ha validità a tempo indeterminato, a condizione che il titolare la sottoponga a vidimazione annuale obbligatoria presso il competente ufficio dell'Unione entro il 31 gennaio di ogni anno, presentando una dichiarazione sostitutiva che attesti il mantenimento di tutti i requisiti morali, professionali e logistici che ne avevano consentito il rilascio.

#### **Art. 17 - Rinunce**

1. Il titolare che intenda cessare volontariamente l'attività deve presentare formale comunicazione scritta di rinuncia al Responsabile del Servizio, provvedendo alla contestuale restituzione dell'originale del titolo autorizzativo e delle placche metalliche identificative del veicolo.
2. L'Ufficio provvede a dichiarare la decadenza dell'autorizzazione per rinuncia e rilascia all'interessato una ricevuta formale dell'avvenuta riconsegna del titolo, valida per gli usi consentiti dalla legge. La licenza resa disponibile rientra nel contingente dell'Unione per essere riassegnata tramite l'utilizzo della graduatoria vigente o l'indizione di un nuovo bando.

## **TITOLO IV - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO**

### **Art. 18 - Criteri generali e stazionamento dei veicoli**

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge esclusivamente a un'utenza specifica che avanza una preventiva richiesta o prenotazione di trasporto presso la rimessa, la sede legale o tramite i recapiti telefonici e telematici dell'attività. La prestazione del servizio non è obbligatoria per il vettore prima della stipula del contratto o dell'accettazione della prenotazione.
2. Nello svolgimento dell'attività è fatto obbligo ai vettori di rispettare i seguenti criteri operativi:
  - **Obbligo della rimessa:** I veicoli adibiti al servizio devono stazionare all'interno delle rimesse autorizzate situate nel territorio del rispettivo Comune membro dell'Unione (Maghermo o Torre d'Arese) che ha rilasciato il titolo, rimanendo a disposizione dell'utenza;
  - **Divieto di stazionamento pubblico:** È vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, nonché l'occupazione di aree destinate al servizio Taxi. Considerato tuttavia che nel territorio dell'Unione non è istituito né esercitato il servizio Taxi, il Responsabile del Servizio, con proprio provvedimento e sentite le associazioni di categoria, può individuare specifiche aree pubbliche di fermata temporanea destinate esclusivamente alle operazioni di rapido carico e scarico di passeggeri e bagagli;
  - **Divieto di procacciamento:** È fatto divieto assoluto ai conducenti di procacciarsi l'utenza o adescarsi clientela al di fuori delle rimesse o della sede dell'impresa, su suolo pubblico o in ambiti protetti, ferme restando le tutele di legge contro la concorrenza sleale.
3. È sempre consentito ai veicoli in servizio N.C.C. l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione o deroghe ai divieti di accesso (es. Zone a Traffico Limitato - ZTL) stabilite per i servizi pubblici di trasporto.

### **Art. 19 - Documentazione obbligatoria a bordo**

1. Durante lo svolgimento di qualunque viaggio o spostamento, anche a vuoto, l'esercente il servizio ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo dell'autovettura e di esibire a richiesta degli organi di polizia stradale e dei funzionari di vigilanza la seguente documentazione aggiornata:
  - L'originale o copia conforme dell'autorizzazione comunale d'esercizio, regolarmente vidimata;
  - La carta di circolazione del veicolo recante la specifica destinazione d'uso per servizio pubblico non di linea;
  - Il contratto di assicurazione R.C.A. in corso di validità con massimali adeguati alla legge;
  - Copia del presente regolamento dell'Unione e le tabelle tariffarie vigenti dell'impresa;
  - Il foglio di servizio (cartaceo o elettronico, secondo le norme vigenti) debitamente compilato prima dell'inizio di ogni corsa;
  - Qualora il conducente non sia il titolare dell'autorizzazione, la dichiarazione del titolare o del legale rappresentante che attesti la natura del rapporto di lavoro intercorrente (contratto di lavoro dipendente o visura camerale attestante la collaborazione familiare) e copia del titolo professionale posseduto dal conducente.

### **Art. 20 - Manutenzione, decoro e verifiche tecniche dei veicoli**

1. Fatte salve le revisioni periodiche obbligatorie di competenza della Motorizzazione Civile, le autovetture destinate al servizio sono sottoposte a verifica da parte degli uffici dell'Unione prima dell'ammissione in servizio, al fine di accertare la rispondenza alle caratteristiche tecniche e di accessibilità prescritte.
2. Ulteriori controlli o revisioni straordinarie sullo stato d'uso dei mezzi possono essere disposti in qualsiasi momento dal Responsabile del Servizio o dagli organi di Polizia Locale.
3. Il titolare ha l'obbligo di mantenere il veicolo in perfetto stato di efficienza meccanica, pulizia e decoro sia interno che esterno. Qualora in sede di controllo il mezzo non risulti conforme o si trovi in stato di degrado, l'Ufficio diffida il titolare a ripristinare le condizioni di idoneità o a sostituire il mezzo entro un termine congruo fissato caso per caso. Decorso inutilmente tale termine, il Responsabile del Servizio adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione comunale.

4. I veicoli in servizio devono essere sottoposti ai controlli periodici sulle emissioni dei gas di scarico e sui dispositivi antinquinamento in conformità alle scadenze e alle procedure stabilite dalla normativa vigente e dal Codice della Strada.

#### **Art. 21 - Sostituzione del veicolo di servizio**

1. Qualora il titolare intenda sostituire il veicolo indicato nell'autorizzazione con un altro mezzo, deve presentare preventiva istanza scritta all'Ufficio allegando la documentazione che attesti la disponibilità giuridica del nuovo veicolo (proprietà o *leasing*) e copia della carta di circolazione.
2. L'immissione in servizio del nuovo veicolo è subordinata al rilascio di un formale nulla-osta da parte del Responsabile del Servizio, previo esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti e sul livello di emissioni inquinanti (classe Euro 6 o superiore). Il Responsabile provvede ad annotare sul titolo autorizzativo gli estremi identificativi del nuovo mezzo utilizzato.

## **TITOLO V - REGOLE DI COMPORTAMENTO, DIRITTI E TARIFFE**

### **Art. 22 - Collaboratori, dipendenti e sostituzione alla guida**

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento delle prestazioni, della collaborazione di dipendenti regolarmente assunti o dei propri familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del Codice Civile.
2. Tutti i dipendenti e i collaboratori familiari inseriti nell'impresa devono essere tassativamente iscritti al Ruolo Conducenti e possedere i medesimi requisiti professionali e morali richiesti per il rilascio del titolo.
3. Il titolare ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio, entro il giorno successivo a quello di immissione in servizio del collaboratore o del dipendente, le generalità dello stesso, allegando copia dell'iscrizione al Ruolo e copia del contratto di lavoro o della documentazione camerale comprovante l'impresa familiare. Il titolare è responsabile in solido del comportamento dei sostituti alla guida e dell'osservanza del presente regolamento.

### **Art. 23 - Obblighi e divieti del conducente in servizio**

1. Nell'esercizio dell'attività lavorativa, il conducente del veicolo ha l'obbligo di:
  - Comportarsi con la massima correttezza, civismo, senso di responsabilità e mantenere in ogni circostanza un atteggiamento e un abbigliamento decorosi e confacenti al pubblico servizio prestato;
  - Seguire il percorso più breve o economicamente più vantaggioso per il cliente, informando tempestivamente quest'ultimo su qualsiasi deviazione che si rendesse necessaria per cause di traffico o forza maggiore;
  - Prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, incluse le operazioni di salita, discesa e movimentazione dei bagagli;
  - Mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo, con particolare riguardo al contachilometri generale e parziale;
  - Consegnare tempestivamente al Comando di Polizia Locale dell'Unione qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo al termine della corsa, per agevolarne la restituzione;
  - Rilasciare all'utente, al momento del pagamento, la ricevuta fiscale o lo scontrino che attesti l'esatto prezzo corrisposto per il trasporto.
2. All'operatore del servizio di noleggio con conducente è fatto divieto assoluto di:
  - Interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o in presenza di accertate cause di forza maggiore o di evidente pericolo;
  - Richiedere o pretendere compensi aggiuntivi, mance o somme particolari rispetto alla tariffa liberamente contrattata e pattuita con il cliente prima del viaggio;
  - Far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato ed effettuato la prenotazione della corsa, anche durante i periodi di sosta;
  - Portare animali propri o non appartenenti all'utenza all'interno del veicolo di servizio;
  - Mangiare, bere o fumare durante la guida e la permanenza dei passeggeri a bordo del mezzo;
  - Adottare sistemi informativi o esporre messaggi pubblicitari abusivi o in difformità dalle norme stabilite dall'Amministrazione, o che possano indurre l'utenza in errore generando equivoci tra il servizio N.C.C. e il servizio Taxi.

### **Art. 24 - Obblighi e divieti per gli utenti del servizio**

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:
  - Insudiciare, danneggiare o manomettere il veicolo, le sellerie o le apparecchiature di bordo;
  - Mangiare, bere o fumare all'interno della vettura per l'intera durata del trasporto;
  - Compiere atti contrari alla decenza, fare schiamazzi o generare rumori molesti che possano distrarre il conducente;
  - Molestare il conducente o pretendere che il trasporto venga eseguito in violazione delle norme di sicurezza stabilite dal vigente Codice della Strada.



2. Gli utenti hanno il diritto di rivolgere istanze, segnalazioni o reclami scritti al Responsabile del Servizio in merito a disservizi o comportamenti scorretti dei conducenti; l'Ufficio avvierà il conseguente procedimento amministrativo di verifica.

#### **Art. 25 - Accessibilità e trasporto di persone con disabilità**

1. Il servizio di noleggio con conducente è accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap o con ridotta capacità motoria.
2. Il conducente ha l'obbligo rigoroso di prestare tutta l'assistenza necessaria per consentire la salita e la discesa in sicurezza dei soggetti con disabilità e per il corretto posizionamento dei mezzi necessari alla loro mobilità nel vano bagagli.
3. Il trasporto delle sedie a rotelle, delle carrozzine o di qualsiasi altro supporto ortopedico e presidio medico necessario alla mobilità dei passeggeri è effettuato in modo totalmente obbligatorio e gratuito, senza alcun sovrapprezzo sulla tariffa pattuita.
4. I veicoli in servizio specificamente attrezzati per il trasporto di persone su sedia a rotelle devono esporre in modo visibile, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo internazionale di accessibilità previsto dalle norme vigenti.

#### **Art. 26 - Trasporto di bagagli e animali domestici**

1. È fatto obbligo al vettore di effettuare il trasporto dei bagagli al seguito del passeggero nei limiti ordinari di capienza del vano bagagli del veicolo utilizzato. Il conducente può rifiutare il trasporto di colli o merci ingombranti che possano danneggiare la vettura o che superino i limiti di carico consentiti.
2. Il trasporto dei cani guida che accompagnano i soggetti non vedenti o ipovedenti è rigorosamente obbligatorio e gratuito su tutte le autovetture in servizio.
3. Il trasporto di altri animali domestici o di affezione al seguito del passeggero è facoltativo e resta rimesso alla discrezionalità del conducente, da concordarsi all'atto della prenotazione.

#### **Art. 27 - Gestione delle interruzioni del trasporto**

1. Qualora il viaggio debba essere interrotto prima del raggiungimento della destinazione finale per avaria meccanica al mezzo o per altri casi accertati di forza maggiore, senza che risulti possibile per l'impresa organizzare tempestivamente un servizio sostitutivo idoneo, il passeggero ha il diritto di abbandonare il veicolo corrispondendo al conducente esclusivamente l'importo proporzionale al percorso effettivamente compiuto fino al momento della sosta.
2. Qualora il committente decida di interrompere il viaggio o abbandonare il veicolo di propria iniziativa e per ragioni personali prima di giungere a destinazione, restando il mezzo in perfetto stato di marcia, lo stesso è tenuto a versare al conducente l'intera somma pattuita per l'itinerario originario complessivo.
3. È in ogni caso facoltà del conducente interrompere immediatamente il servizio o rifiutare l'accesso a bordo qualora l'utente presenti evidenti alterazioni fisiche o psichiche dovute all'abuso di sostanze, adotti comportamenti violenti o generi oggettive situazioni di pericolo per la sicurezza della guida e l'incolumità del conducente stesso.

#### **Art. 28 - Determinazione delle tariffe e condizioni economiche**

1. In conformità ai principi di mercato e alle leggi vigenti, le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione tra le parti (vettore e cliente) e l'importo complessivo della prestazione deve essere concordato direttamente all'atto della prenotazione del viaggio.
2. I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte le tabelle tariffarie e le condizioni generali del trasporto all'interno delle proprie autorimesse e a bordo dell'autovettura, a disposizione dell'utenza.
3. I conducenti hanno l'obbligo di dotare il veicolo di idonei dispositivi tecnologici (P.O.S.) per consentire agli utenti il pagamento telematico del servizio mediante carte di credito, carte di debito o altre forme di pagamento elettronico tracciabile.

#### **Art. 29 - Servizi ordinati dalla Forza Pubblica e soccorso**

1. È fatto obbligo per il conducente dell'autovettura adibita al servizio di N.C.C. di compiere i servizi di trasporto eccezionali che siano ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dei cittadini, compatibilmente con la sicurezza della marcia e la regolarità delle prestazioni in atto. L'eventuale retribuzione per tali servizi è assoggettata alle norme di legge.
2. È in ogni caso obbligatorio lo svolgimento del servizio, da chiunque richiesto, qualora il veicolo venga impiegato per prestare soccorso a feriti, infortunati o persone colte da improvviso male su strada, nel rispetto dei doveri generali stabiliti dal Codice della Penale e dal Codice della Strada.

## **TITOLO VI - TRASFERIMENTO E MODIFICA DELLE AUTORIZZAZIONI**

### **Art. 30 - Trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi (Subingresso)**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente fa parte del complesso dei beni organizzati dall'imprenditore ed è trasferibile, su richiesta del titolare e previo assenso formale dell'Amministrazione dell'Unione, esclusivamente a una persona fisica designata dal cedente.
2. Il soggetto subentrante deve essere tassativamente iscritto al Ruolo dei Conducenti presso la C.C.I.A.A. competente e deve possedere tutti i requisiti morali, professionali e logistici prescritti dall'Art. 12 del presente regolamento.
3. Il trasferimento del titolo è consentito unicamente qualora il titolare trasferente si trovi in una delle seguenti condizioni stabilite dall'art. 9 della Legge n. 21/1992:
  - Sia titolare dell'autorizzazione d'esercizio da almeno cinque anni continuativi;
  - Abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
  - Sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida. Tale stato di invalidità o inidoneità funzionale non deve essere preesistente al rilascio originale del titolo e deve essere accertato e certificato dalla Commissione Medica Locale territorialmente competente.
4. L'istanza di trasferimento deve essere presentata al SUAP dell'Unione in forma telematica entro 60 giorni dalla stipula dell'atto di cessione, a pena di inammissibilità. Il cedente presenta l'istanza autocertificando la sussistenza di una delle condizioni previste dal comma 3; nella medesima istanza, o con atto separato, il soggetto subentrante deve allegare:
  - Idonea documentazione o autocertificazione comprovante l'iscrizione al Ruolo Conducenti e il possesso dei requisiti morali e professionali;
  - Documentazione idonea a dimostrare la piena disponibilità giuridica (proprietà o leasing) dell'autovettura da adibire al servizio e della rimessa situata nel territorio del Comune dell'Unione assegnatario della licenza;
  - Copia della visura camerale aggiornata dell'impresa, della carta di circolazione del veicolo e della polizza assicurativa per responsabilità civile con massimali conformi alla legge.
5. L'Ufficio competente, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza completa di tutti gli allegati, conclude l'istruttoria ed emana il provvedimento di autorizzazione o di diniego al trasferimento del titolo. In caso di esito favorevole, l'Ufficio fissa la data per il sopralluogo tecnico sul veicolo e sulla rimessa; all'esito positivo del controllo, viene consegnata la nuova autorizzazione intestata al subentrante, previa corresponsione dei diritti previsti.
6. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita un'altra licenza per concorso pubblico e non può esserne trasferita un'altra per subingresso prima che siano decorsi cinque anni dalla data del precedente trasferimento.

### **Art. 31 - Trasferimento dell'autorizzazione *mortis causa***

1. In caso di morte del titolare dell'autorizzazione d'esercizio, il titolo può essere trasferito a favore di uno degli eredi legittimi appartenenti al nucleo familiare del defunto, a condizione che quest'ultimo risulti regolarmente iscritto al Ruolo Conducenti e sia in possesso dei requisiti prescritti dall'Art. 12 del presente regolamento. L'erede interessato deve presentare istanza di voltura al SUAP entro il termine di due mesi dal decesso del titolare, allegando la dichiarazione di successione.
2. Qualora l'erede intenzionato a proseguire l'attività non sia ancora in possesso dei prescritti requisiti professionali al momento dell'apertura della successione, può richiedere che l'autorizzazione venga temporaneamente sospesa per un periodo massimo di 12 mesi, prorogabile dall'Ufficio di ulteriori 12 mesi in presenza di giustificati motivi. In tale periodo, l'attività può essere esercitata previa nomina di un sostituto alla guida in possesso dei titoli necessari. L'erede dovrà dimostrare il conseguimento dei requisiti professionali e dell'iscrizione al Ruolo entro e non oltre il termine della sospensione concessa, pena la decadenza del titolo.
3. In alternativa al subingresso diretto, gli eredi appartenenti al nucleo familiare possono provvedere a trasferire e cedere il titolo a un soggetto terzo qualificato, iscritto al Ruolo e in possesso dei requisiti di legge, entro il termine perentorio di due anni dalla data del decesso del titolare originale.
4. L'Ufficio, ricevuta la documentazione e verificata la sussistenza delle condizioni di legge, si esprime sul trasferimento *mortis causa* entro 30 giorni. Qualora il trasferimento o la voltura in capo all'erede

o al terzo designato non riesca a perfezionarsi entro il limite stabilito dei due anni dal decesso, l'autorizzazione si intende automaticamente decaduta, viene ritirata dall'Ufficio e rimessa a concorso pubblico.

5. Agli eredi del titolare defunto che abbiano provveduto a trasferire l'autorizzazione a un soggetto terzo non può essere attribuita un'altra licenza per concorso pubblico e non può esserne trasferita un'altra per subingresso prima che siano decorsi cinque anni dalla cessione.

#### **Art. 32 - Sostituzione dell'autovettura e della rimessa di servizio**

1. Qualora il titolare dell'autorizzazione intenda sostituire l'autovettura già adibita al servizio, deve presentare apposita istanza al SUAP indicando gli estremi identificativi del nuovo veicolo (marca, modello, targa, numero di telaio) e allegando la copia della nuova carta di circolazione e la documentazione sulla disponibilità del mezzo (proprietà o leasing). L'Ufficio, entro 30 giorni, effettua l'istruttoria e dispone il sopralluogo tecnico sul mezzo per verificarne la conformità all'Art. 8; in caso di esito positivo, rilascia il titolo aggiornato o procede all'annotazione della modifica sul titolo esistente.
2. La sostituzione o lo spostamento della rimessa autorizzata deve essere tassativamente comunicata dal titolare all'Ufficio entro 15 giorni dalla data in cui ha ottenuto la disponibilità giuridica dei nuovi locali. La comunicazione deve indicare l'esatta ubicazione della nuova rimessa (situata entro i confini del Comune assegnatario della licenza) e deve essere corredata dall'atto di disponibilità (locazione o proprietà) e da una dichiarazione sostitutiva che ne attesti la piena rispondenza alle disposizioni urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza antincendio vigenti. L'Ufficio esegue i controlli d'ufficio e i sopralluoghi necessari ed emana il titolo aggiornato entro 30 giorni.

## **TITOLO VII - SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA E CESSAZIONE**

### **Art. 33 - Sospensione dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere sospesa dal Responsabile del Servizio, per un periodo compreso da un minimo di 1 a un massimo di 90 giorni, previa contestazione formale dell'addebito e avvio del procedimento amministrativo, nei seguenti casi di infrazione:
  - Violazione delle norme sul divieto di stazionamento e sosta su suolo pubblico o nelle aree destinate al servizio Taxi;
  - Violazione del divieto di procacciamento di utenza al di fuori dei locali della rimessa o della sede dell'impresa;
  - Sostituzione dell'autovettura o modifica dell'ubicazione della rimessa senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta o senza aver trasmesso la prescritta comunicazione all'Ufficio;
  - Destinazione dell'autovettura di servizio a usi diversi da quelli prescritti dal titolo autorizzativo o dalle leggi vigenti;
  - Mancata conformità tecnica del veicolo o mancato adeguamento dello stesso alle prescrizioni impartite dagli organi di controllo entro i termini stabiliti;
  - Accertato cattivo stato di manutenzione, pulizia, conservazione o decoro del veicolo, qualora il titolare non vi abbia provveduto a seguito di una precedente diffida formale in tal senso;
  - Guida del veicolo in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, accertata dagli organi di polizia stradale;
  - Coinvolgimento in sinistro stradale con lesioni o investimento di pedoni avvenuto per colpa accertata del conducente nell'espletamento del servizio, a seguito di sentenza penale anche non definitiva;
  - Violazione delle norme del Codice della Strada o delle disposizioni comunitarie relative ai tempi di guida e di riposo, tali da compromettere la sicurezza delle persone trasportate;
  - Reiterata violazione delle norme amministrative, fiscali o previdenziali connesse direttamente all'esercizio dell'attività d'impresa.
2. L'autorizzazione può essere sospesa anche per altre infrazioni di natura non lieve al presente regolamento, oppure qualora il titolare o i suoi conducenti siano stati sanzionati per due volte nell'arco di un biennio per infrazioni minori per le quali sia applicabile l'istituto della diffida.
3. Il provvedimento di sospensione, motivato e indicante la durata esatta della sanzione, deve essere notificato all'interessato entro il termine di 30 giorni dalla piena conoscenza del fatto da parte degli uffici, nelle forme previste dalla Legge n. 241/1990. All'interessato è concesso un termine di 10 giorni dalla notifica per presentare scritti difensivi o controdeduzioni, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare.
4. Per l'intera durata del periodo di sospensione irrogato, l'autorizzazione d'esercizio originale deve essere materialmente depositata presso gli uffici della Polizia Locale dell'Unione; il titolo verrà restituito all'interessato al termine della sanzione. Del provvedimento viene informato l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per gli adempimenti di competenza sulla carta di circolazione.

### **Art. 34 - Revoca dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente è revocata dal Responsabile del Servizio nei seguenti casi gravi e specifici:
  - Perdita definitiva in capo al titolare o ai legali rappresentanti dei requisiti soggettivi e morali previsti dall'Art. 12 del presente regolamento;
  - Perdita o cancellazione definitiva dal Ruolo Conducenti della C.C.I.A.A. dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività;
  - Sopravvenienza di cause di impedimento soggettivo, condanne penali preclusive o applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali previste dal Codice Antimafia;
  - Affidamento della guida dei veicoli o esercizio dell'attività di trasporto da parte di soggetti non aventi titolo o privi delle abilitazioni e iscrizioni professionali prescritte;

- Trasferimento o cessione del titolo per atto tra vivi eseguito in violazione delle condizioni temporali o procedurali stabilite dall'Art. 30;
  - Accertata e reiterata negligenza abituale nel disimpegno del servizio, o presenza di recidiva sistematica in violazioni già sanzionate con la sospensione;
  - Mancata ottemperanza o violazione del provvedimento formale di sospensione del servizio, qualora l'impresa continui l'attività durante il periodo di fermo;
  - Venir meno della disponibilità giuridica di una rimessa idonea situata nel territorio del Comune dell'Unione assegnatario della licenza, salvo brevi periodi temporanei dovuti a cause di forza maggiore (es. crollo strutturale) preventivamente autorizzati per iscritto dall'Ufficio.
2. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla contestazione scritta degli addebiti e deve essere notificato all'interessato entro 30 giorni dalla conoscenza dei fatti nelle forme stabilite dalla Legge n. 241/1990, assegnando un termine di 10 giorni per la produzione di controdeduzioni o giustificazioni.
  3. La revoca comporta il ritiro immediato e definitivo dell'autorizzazione d'esercizio e delle relative targhe metalliche e la tempestiva segnalazione alla Motorizzazione Civile per il ritiro della carta di circolazione ad uso pubblico. Nessun indennizzo o rimborso di tasse è dovuto dall'Unione al titolare revocato.

### **Art. 35 - Decadenza dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione d'esercizio decade di diritto, con obbligo per il Responsabile del Servizio di emanare il relativo provvedimento dichiarativo entro quindici giorni dal verificarsi delle seguenti condizioni oggettive:
  - Mancato inizio effettivo del servizio e mancata attivazione dell'impresa entro i termini obbligatori stabiliti dall'Art. 16 (6 mesi dal rilascio o eventuale proroga);
  - Decesso del titolare dell'autorizzazione, qualora gli eredi non presentino istanza di subingresso nei termini di due mesi o non provvedano a cedere e perfezionare il trasferimento del titolo a un terzo entro il termine perentorio di due anni;
  - Mancato esercizio continuativo e ingiustificato del servizio di trasporto per un periodo superiore a 4 mesi consecutivi, senza aver reso preventiva e motivata comunicazione scritta all'Ufficio;
  - Alienazione, perdita della disponibilità giuridica o distruzione del veicolo di servizio, senza che lo stesso sia stato sostituito con un altro mezzo idoneo entro il termine massimo di 90 giorni;
  - Cumulo di tre provvedimenti formali di sospensione dell'autorizzazione applicati all'impresa nell'arco dello stesso anno solare.
2. Il provvedimento di decadenza viene notificato all'interessato o agli aventi causa entro 30 giorni dall'accertamento dell'evento, comporta l'obbligo di restituzione immediata del titolo ed è comunicato alla Motorizzazione Civile.

### **Art. 36 - Cessazione volontaria dell'attività**

1. Qualora il titolare dell'autorizzazione decida liberamente di cessare l'attività di noleggio con conducente, deve darne immediata comunicazione scritta all'Ufficio competente dell'Unione entro il termine di 30 giorni dalla data di cessazione, provvedendo alla contestuale restituzione dell'originale del titolo autorizzativo e delle placche metalliche di riconoscimento del mezzo.
2. L'autorizzazione resa disponibile a seguito di cessazione volontaria rientra nel contingente numerico dell'Ente e potrà essere riassegnata a soggetti terzi mediante l'utilizzo della graduatoria concorsuale in corso di validità o, in assenza di questa, tramite l'indizione di un nuovo bando pubblico.

## **TITOLO VIII - VIGILANZA**

### **Art. 37 - Organi di vigilanza e controllo**

1. La vigilanza sull'esatto rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, nonché delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di autoservizi pubblici non di linea, è demandata in via principale al Corpo di Polizia Locale dell'Unione.
2. Le funzioni di controllo e accertamento competono altresì a tutti gli ufficiali e agenti della Forza Pubblica e della Polizia Stradale individuati dall'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).
3. Gli agenti del Comando di Polizia Locale hanno facoltà di accedere, per le necessarie operazioni di controllo amministrativo e ispettivo, alle autorimesse, alle sedi operative e in qualsiasi luogo privato o di stivaggio in cui si trovino i veicoli regolarmente autorizzati al servizio di noleggio dell'Unione.

### **Art. 38 - Istituto della diffida amministrativa**

1. Il Responsabile del Servizio provvede a notificare una formale diffida scritta al titolare dell'autorizzazione d'esercizio qualora lo stesso, un suo dipendente o un collaboratore familiare incorra in una delle seguenti violazioni minori:
  - Mancata conservazione a bordo dell'autovettura dei documenti che legittimano lo svolgimento dell'attività (fatti salvi gli obblighi del Codice della Strada);
  - Irregolarità non gravi nella continuità o nella puntualità della prestazione del servizio;
  - Mancata presentazione del veicolo di servizio ai controlli o alle verifiche straordinarie predisposte dall'Ente nelle condizioni ottimali di pulizia, manutenzione e decoro;
  - Mancata o tardiva comunicazione del mutamento dell'indirizzo della rimessa o della sede operativa, qualora lo spostamento avvenga comunque all'interno dei confini del Comune dell'Unione assegnatario;
  - Mancata presentazione della richiesta di vidimazione annuale del titolo autorizzativo entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni anno.
2. La diffida contiene l'ordine esplicito di adempiere agli obblighi violati o di eliminare le irregolarità riscontrate entro un termine perentorio non superiore a 30 giorni. Al titolare già diffidato che incorra nuovamente in una violazione della medesima fattispecie, o che non ottemperi all'ordine di adeguamento entro il termine assegnato, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione da 1 a 90 giorni ai sensi dell'Art. 33.

### **Art. 39 - Sanzioni amministrative pecuniarie**

1. Ferme restando le sanzioni di sospensione, revoca e decadenza disciplinate dagli articoli 33, 34 e 35 del presente testo, ogni violazione delle norme del regolamento che non sia già punita o sanzionata dal Codice della Strada, dal Codice Penale o da altre leggi speciali dello Stato e della Regione, è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma compresa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, in conformità con i limiti edittali fissati dall'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).
2. L'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta o l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria non preclude l'adozione e l'efficacia dei provvedimenti amministrativi accessori di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione nei casi espressamente previsti dal presente testo.
3. Qualora l'illecito sia commesso materialmente da un dipendente, autista qualificato o collaboratore dell'impresa di noleggio, il relativo verbale di accertamento deve essere contestato e notificato anche al titolare dell'autorizzazione d'esercizio o al legale rappresentante dell'ente, quale obbligato in solido al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi della Legge n. 689/1981.
4. Gli importi edittali della sanzione amministrativa pecuniaria possono essere aggiornati ogni due anni con deliberazione della Giunta dell'Unione, in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT per il biennio precedente.

#### **Art. 40 - Procedimento sanzionatorio ed esecuzione**

1. L'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento avviene nel pieno rispetto delle procedure di accertamento, contestazione e notifica stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
2. I verbali di accertamento redatti dagli organi di polizia stradale o i rapporti ispettivi degli uffici amministrativi vengono trasmessi al Responsabile del Servizio dell'Unione, il quale assume la veste di autorità competente per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione o del provvedimento di archiviazione.
3. Entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire al Presidente dell'Unione (o al Responsabile del Servizio incaricato) scritti difensivi, memorie e documenti, nonché richiedere di essere audito personalmente. L'autorità competente, esaminate le difese, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione o dispone l'archiviazione degli atti.
4. Nei casi di accertata applicazione delle sanzioni di sospensione, revoca o decadenza del titolo autorizzativo, nessun tipo di indennizzo, risarcimento o indennità è dovuto dall'Unione al titolare della licenza o ai suoi aventi causa, e non si fa luogo al rimborso di tasse, diritti o tributi locali già corrisposti all'Ente.



## **TITOLO IX - NORME FINALI**

### **Art. 41 - Tutela dei dati personali (Privacy)**

1. Nell'espletamento dei servizi di trasporto e nell'ambito delle procedure d'ufficio disciplinate dal presente regolamento (ivi inclusa la tenuta del Registro dell'Unione delle licenze e la gestione dei fogli di servizio), l'Amministrazione dell'Unione e le imprese autorizzate devono osservare le disposizioni per la tutela dei dati personali e sensibili degli utenti e dei lavoratori.
2. Il trattamento dei dati deve conformarsi rigorosamente ai principi di liceità, correttezza e trasparenza stabiliti dal Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni.

### **Art. 42 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie**

1. Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 10 delle preleggi al Codice civile, il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio.
2. Le autorizzazioni per il servizio N.C.C. legittimamente rilasciate e in corso di regolare esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento conservano la loro validità, fermo restando l'obbligo per i titolari di adeguare i propri veicoli, le rimesse e l'organizzazione aziendale alle nuove prescrizioni gestionali ed operative entro il termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore, pena l'avvio delle procedure di sospensione.

### **Art. 43 - Consegna del testo ai titolari**

1. L'Ufficio di Polizia Locale dell'Unione provvede a trasmettere per via telematica (tramite PEC) copia ufficiale del presente regolamento a tutti i soggetti titolari di autorizzazioni d'esercizio N.C.C. attualmente attive sul territorio dell'Unione, nonché alle associazioni di categoria firmatarie e maggiormente rappresentative a livello provinciale, per favorirne la massima diffusione e l'esatta osservanza delle regole d'esercizio.